



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 58 del 24-06-2020

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 817/2016 R.G.N.R. C/O IL TRIBUNALE DI ENNA. RIMBORSO SPESE LEGALI PER DIFESA A DUE DIPENDENTI COMUNALI.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE	PRESENTE/ASSENTE.
<i>Draià Francesca</i> <i>Sindaco.</i>	<i>Presente.</i>
<i>Auzzino Carmelo</i> <i>Assessore.</i>	<i>Presente.</i>
<i>Giarrizzo Giovanni</i> <i>Assessore.</i>	<i>Presente.</i>
<i>Pecora Sara</i> <i>Assessore.</i>	<i>Assente.</i>
<i>Di Simone Giuseppe</i> <i>Assessore.</i>	<i>Assente.</i>

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell'atto deliberativo

Regolarità Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro, del mese di giugno, alle ore 16:45, nella sede Municipale del Comune di Valguarnera Caropepe.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Andrea Varveri



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata la relazione di mandato;
- VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018;
- VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio Consolidato - Anno 2018;
- VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio per l'esercizio 2020;
- VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;
- VISTI i Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore;
- VISTO l' O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;
- VISTA la L.R. n° 44/91;
- VISTO l'art.12 della L.R. 30/00;
- VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;
- VISTA la proposta del Responsabile del Settore, allegato n. (1), che fa parte integrante del presente atto deliberativo;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. (2 ;
- PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);
- RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivale ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

S

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Andrea Varveri

L'Assessore Anziano

f.to Sig. Carmelo Auzzino

Il Sindaco

f.to Dott.ssa Francesca Draia



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPONE Assessorato
Assessore proponente

Allegato n. (1)

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE N. 817/2016 R.G.N.R. C/O IL TRIBUNALE DI ENNA. RIMBORSO SPESE LEGALI PER DIFESA A DUE DIPENDENTI COMUNALI..

PREMESSO CHE:

- con nota introitata al prot. dell'Ente n. 9088 del 29.08.2017, la Procura della Repubblica di Enna informava l'Ente di aver avviato l'azione penale nei confronti dei dipendenti matricole 345 e 415 per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro con allegata contestuale richiesta al G.I.P. di rinvio a giudizio (proc. n. 817/2016 R.G.) per i reati previsti dagli artt. 110 e 479 C.P.;
- con nota prot.n. 8647 dell'11.08.2017 i dipendenti di cui sopra trasmettevano il Decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art.429 c.p.p., dal quale si evince che gli stessi avevano nominato quale difensore di fiducia l'Avv. Lorenzo Caruso del Foro di Enna;
- con nota prot. 8647 del 02.08.2019 i dipendenti trasmettevano all'Ente la Sentenza di primo grado 712/19 emessa dal Tribunale di Enna e depositata in cancelleria il 25.07.2019, con l'assoluzione dei due dipendenti dalla imputazione loro ascritta per "*non aver commesso il fatto*";

VISTE le note prot. n.14931 e 14932 in data 11.12.219 con le quali i dipendenti in questione hanno avanzato richiesta di rimborso delle spese legali dagli stessi sostenute in conseguenza del procedimento penale di che trattasi, a seguito di fatti ritenuti di rilievo penale connessi all'espletamento delle loro funzioni allegando copia delle parcelle n. 20 e n. 21 dell'8.10.2019, emesse dal difensore incaricato e debitamente quietanzate, rispettivamente dell'importo di €. 2.300,00 riferita al dipendente matr. 415 e di €. 2.200,00 riferita al dipendente matr. 345;

CONSIDERATO CHE:

- la giurisprudenza di merito, con esplicito riferimento alla normativa dettata per i dipendenti degli enti locali, prevede che "l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interessi con l'ente" ha avuto modo di chiarire che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale da parte dell'ente locale deve essere conseguenza di alcune valutazioni che l'ente è tenuto a fare nel proprio interesse, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

- l'ente, prima di assumere a proprio carico ogni onere di difesa in un procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio funzionario, è tenuto a valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, come la circostanza che il processo in cui sia implicato il funzionario si sia aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio di quest'ultimo (Cfr. T.A.R. Trentino Alto Adige, sez. Trento, 17 gennaio 1989, 2/1989) e che, punto qualificante dell'ammissibilità del rimborso, è costituito dall'assenza di conflitto d'interessi tra l'attività dell'Amministrazione e l'attività posta in essere dal funzionario nello specifico adempimento dei compiti d'ufficio e che, infine, risulti la circostanza che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di assoluzione che accerti l'inesistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, negli atti posti in essere dall'amministrazione (Cfr. TAR. Sardegna, 7 luglio 1978, D. 295; Consiglio di Stato, 20 maggio 1994, n. 498; Consiglio di Stato, 26 settembre 1994, n. 107), quindi con la necessità che l'imputato sia assolto con la formula più liberatoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato quali, ad esempio, la prescrizione o il proscioglimento per amnistia, formule intermedie che non conferiscono certezza sull'inchiesta del contrasto d'interessi tra l'amministrazione e l'ente e lasciano, infatti, ancora spazio per l'accertamento della responsabilità in sede amministrativa a (Cfr. Corte dei Conti. Sez. giurisdiz. Sardegna, 17 giugno 99', n. 363; Corte dei Conti. Sez. giurisdiz. Puglia, 17 dicembre 1993, n. 00095);

PRESO ATTO che la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale del Lazio - con sentenza 13 luglio 2009 n. 1356, ha ammesso il rimborso delle spese legali ai dipendenti assolti in un giudizio penale, anche ex post e pure in mancanza di un accordo preventivo per la scelta dell'avvocato;

DATO ATTO che tutti i menzionati principi sono stati ribaditi e compendati, ed ulteriormente chiariti, nella più recente deliberazione della sezione regionale Veneto della Corte dei Conti n. 0334 del 07/11/2013;

CONSIDERATO che la sentenza di assoluzione n. 712/2019, emessa dal Tribunale di Enna, ha escluso in capo ai dipendenti qualsivoglia circostanza idonea a configurare la responsabilità penale e che, dall'esame degli atti, è stata accertata l'assenza di conflitto d'interessi con l'Ente di appartenenza posto che il procedimento penale si è aperto in conseguenza di atti e fatti direttamente connessi all'espletamento dei doveri d'ufficio agli stessi attribuiti;

PRESO ATTO, pertanto, che, nella fattispecie de qua, ricorrono tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per poter ritenere ammissibili le richieste di rimborso delle spese legali avanzate dai due dipendenti, in considerazione del fatto:

- che il procedimento penale in questione è stato aperto in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, come evincibile dagli atti processuali e d'ufficio;

- la difesa nei giudizi penali di che trattasi ha risposto all'esigenza di fornire adeguata tutela della pubblica amministrazione, per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i potenziali danni patrimoniali a carico dell'amministrazione;

- che il procedimento penale di cui trattasi si è concluso con sentenza di assoluzione per "*non aver commesso il fatto*";

- che non sussiste conflitto di interessi tra la posizione dell'Ente e la condotta dei propri dipendenti;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, ammissibile la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti matr. 345 e matr.415 nei procedimenti penali di che trattasi;

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 recante: “ *Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.*”;

VISTO l’O.EE.LL. nella Regione siciliana;

VISTO il **D.P.R. 1 Giugno 1979 n. 191**, richiamato dall’art. 67 del D.P.R. 268/87 da leggere in combinato disposto con l’art. 50 del D.P.R. 333/90, i quali prevedono l’assistenza processuale per i dipendenti degli EE.LL. in conseguenza di atti o fatti connessi all’espletamento dei loro compiti d’ufficio, purché non vi sia conflitto d’interessi con l’Ente;

PROPONE

La superiore narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto.

1. **di PRENDERE ATTO** della Sentenza di assoluzione n.712 del 17.07.2019, emessa dal Tribunale di Enna ed in copia acquisita agli atti, nei confronti dei dipendenti comunali matr. 345 e 415, imputati nel procedimento penale n.817/2016 R.G.
2. **di PRENDERE ATTO**, altresì, delle note prot. n. 14931 e 14932 dell’11.12.2019 con le quali i dipendenti comunali in questione hanno chiesto il rimborso delle spese legali che gli stessi hanno sostenuto per il citato procedimento.
3. **di STABILIRE**, inoltre, l’applicabilità del diritto degli stessi al rimborso totale delle spese legali sostenute per un importo rispettivamente pari a €. 2.300,00 riferiti al dipendente matr. 415 e €. 2.200,00 riferiti al dipendente matr. 345;
4. **di AUTORIZZARE** il Responsabile del Settore Affari Generali ad adottare tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione al fine di consentire ai dipendenti di cui sopra di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute e documentate per il procedimento penale citato in premessa e definiti con sentenza emessa dal Tribunale di Enna .
5. **di PRENOTARE** la complessiva somma di € 4.500,00 al cap.566 - art.1 - Miss.1 - Progr.2 - Tit.1 - Macr.10.05.04.001 del bilancio del corrente esercizio, in corso di formazione.
6. **di TRASMETTERE** il presente provvedimento al Settore Economico-finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
7. **di DICHIARARE** il presente provvedimento, ai sensi di Legge immediatamente esecutivo.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Il Responsabile del Procedimento
f.to Matilde Lanza

Il Responsabile del Settore
AA.GG.
f.to Matilde Lanza



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

**OGGETTO: “PROCEDIMENTO PENALE N. 817/2016 R.G.N.R. C/O IL TRIBUNALE DI ENNA.
RIMBORSO SPESE LEGALI PER DIFESA A DUE DIPENDENTI COMUNALI.”**

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 24-06-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (Matilde Lanza)

Il Responsabile del Settore AA.GG.
f.to (Matilde Lanza)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (3)

OGGETTO: “PROCEDIMENTO PENALE N. 817/2016 R.G.N.R. C/O IL TRIBUNALE DI ENNA. RIMBORSO SPESE LEGALI PER DIFESA A DUE DIPENDENTI COMUNALI.”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della proposta, si esprime **PARERE Favorevole**

Sede Municipale 24-06-2020

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to (Giuseppe Interlicchia)



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 58 del 24-06-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 25-06-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma I°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale
(Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL Segretario Comunale